

Il vivere civile

Le forme di Stato

| 1 | Lo Stato totalitario

Lo Stato liberale entra in crisi nei primi anni del Novecento e in quelli immediatamente successivi alla prima guerra mondiale (1914 – 1918).

Fattori di ordine **economico** (le contraddizioni interne al capitalismo) e di ordine **sociale** (lo sviluppo, tra XIX e XX secolo, del movimento operaio come forza organizzata e il conseguente emergere sulla scena politica dei grandi partiti di massa) sono tra le ragioni principali del crollo dell'assetto liberale. *Lesito di questa crisi è tuttavia duplice*: in Inghilterra e in Francia, si assiste a un lento passaggio allo Stato democratico-pluralistico, attraverso una fase «intermedia» che potremmo definire liberal-democratica, mentre in Italia e in Germania (e poi in Spagna e Portogallo) avviene in modo rapido e totale, dove dà luogo ai regimi autoritari in cui prendono piede i **totalitarismi** che caratterizzano la vita di questi Paesi per tutta la prima metà del XX secolo.

Definizione e origini

Con l'espressione **Stato totalitario** si fa riferimento alle esperienze maturate in parte dell'Europa continentale negli anni a cavallo tra la prima e la seconda guerra mondiale, e in particolare al **fascismo italiano**, al **nazismo tedesco** e al **franchismo spagnolo**. Sebbene tale forma di Stato si sia affermata anche in altri Paesi (in Portogallo) e in altre parti del mondo (in Russia, ad esempio, e in alcuni Paesi dell'America latina), tali esperienze — a eccezione di quella russa — possono essere considerate come derivate da quella italiana e da quella tedesca.

Ad ogni modo, come detto, questa forma di Stato nasce dalla crisi dello Stato liberale, e ne rappresenta in qualche modo una degenerazione. Essa infatti ne restringe ancora di più la base sociale, identificata ora soprattutto con la piccola borghesia; ne stravolge gli ideali attraverso la negazione dei diritti politici e delle libertà che i liberali avevano faticosamente conquistato; infine, ne modifica le istituzioni, cancellando la dialettica dei poteri e il principio di separazione di poteri in nome di una direzione fortemente accentrata nella mani del partito dominante e del suo leader.

Le caratteristiche dello Stato totalitario

Benché tra fascismo e nazismo vi siano alcune differenze nell'organizzazione dello Stato e della società, è, comunque, possibile rinvenire molti elementi comuni che consentono di tracciare un profilo comune dello Stato autoritario. Essi sono:

- l'esistenza di un partito unico che incarna i valori dello Stato e assurge a protagonista assoluto della vita politica e sociale del Paese;
- un forte apparato repressivo, volto all'eliminazione degli avversari politici e al controllo di tutte le forme di dissenso ideologico e culturale;
- il ruolo di indiscussa supremazia attribuito al Capo del Governo, che assurge a leader carismatico del partito e della nazione (il Duce in Italia, il Führer in Germania, il Caudillo in Spagna), e al quale fanno capo l'intera direzione politica del Paese e il comando delle Forze armate;

- la sovrapposizione delle strutture del partito a quelle dello Stato (in Italia, ad esempio, il Gran Consiglio del fascismo esautorò di fatto il Parlamento e la Camera dei Fasci e delle Corporazioni sostituì la Camera dei deputati);
- l'identificazione dello Stato e della società civile attraverso le strutture del partito, che si occupa non solo dell'inquadramento dei lavoratori (attraverso il giuramento di fedeltà al regime imposto ai dipendenti pubblici e l'imposizione della tessera di appartenenza per svolgere le libere professioni) ma anche di disciplinarne il tempo libero, nonché dell'educazione dei giovani attraverso attività collettive e organismi associativi paramilitari (l'Opera nazionale balilla in Italia, la Gioventù hitleriana in Germania).

Da un punto di vista economico, invece, lo Stato, pur dando spazio all'iniziativa privata e favorendo l'arricchimento della grande borghesia, è caratterizzato da un forte dirigismo statale con una crescente presenza del pubblico nei settori chiave dell'economia e al controllo dei rapporti economico-sociali, riducendone ogni potenziale conflittualità tra le classi attraverso la creazione di un sindacato unico.

Infine, sul piano della **politica estera**, tale forma di governo mostra una forte **tendenza espansionistica** e all'assoggettamento di altre nazioni.

Alla base di tale tendenza espansionistica possono essere posti fattori di diverso ordine.

Sul piano **economico**, l'espansione territoriale rappresenta il desiderio di conquistare mercati favorevoli e luoghi ricchi di materie prime a *vantaggio dei grandi gruppi economico-finanziari* che sostengono il regime.

Su un piano **ideologico-culturale**, invece, l'assoggettamento degli altri popoli è da leggersi come la naturale conseguenza dell'esaltazione della *superiorità della nazione* e della *purezza della razza* che, più forti nel nazismo tedesco, sono presenti anche nel fascismo italiano.

| 2 | Lo Stato democratico-pluralistico e lo Stato sociale

Definizione

Come lo Stato totalitario anche lo Stato democratico-pluralistico nasce dalla crisi dello Stato liberale, alla quale, però, dà una risposta completamente diversa. Se il primo costituisce infatti una «*degenerazione*», lo Stato democratico si presenta invece come la «*naturale evoluzione*» dello Stato liberale, di cui conserva i principi fondamentali del *governo della legge*, della *separazione dei poteri*, e della *tutela dei diritti e delle libertà fondamentali*. Proprio in questo ultimo campo, tuttavia, lo Stato democratico-pluralistico si differenzia da quello liberale in quanto allarga la sfera dei soggetti destinatari dei diritti e delle libertà garantiti, includendo anche le *classi sociali* prima escluse (da qui la sua dimensione «pluralistica») e riconoscendo nuove forme di «*libertà nello Stato*» (nel campo dei **diritti politici**: *suffragio universale maschile e femminile*, *diritto di associarsi in partiti*) e, soprattutto, «*attraverso lo Stato*» (affermando i nuovi **diritti sociali** alla salute, all'istruzione, all'assistenza sanitaria).

Proprio la nuova volontà di garantire i diritti sociali, affermatasi dopo le drammatiche esperienze del totalitarismo, porta, all'indomani del secondo conflitto mondiale, all'abbandono del principio liberale del *non-intervento* dello Stato nell'economia. Come dimostrato dai sistemi economici reali nati dalla rivoluzione industriale tra Otto e Novecento, il libero gioco delle forze di mercato, lasciato a se stesso, anziché trovare spontaneamente il proprio equilibrio — come sostenuto dai teorici del liberismo puro — genera invece forti disuguaglianze e aspre tensioni sociali tra le diverse classi.

Lo Stato democratico-pluralista assume dunque un **atteggiamento interventista in economia**, anzi l'economia diventa uno dei settori principali sui quali lo Stato è chiamato ad esplicare la propria azione: nasce così una **economia mista** in cui l'iniziativa pubblica si affianca a quella privata, assumendo talvolta una preponderanza di gestione e di indirizzo.

Rispetto all'*interventismo dello Stato totalitario*, quello dello Stato democratico risponde a una finalità completamente diversa: nel primo, esso rientra in una *strategia globale di controllo* di tutti gli aspetti della vita dello Stato, nel secondo, esso risponde a un'esigenza di tutela **delle fasce economicamente più deboli** attraverso una *gestione in mano pubblica* delle industrie di base.

Lo Stato democratico si configura quindi come **Stato sociale** (in inglese, **Welfare State**). Pur rispettando i principi della *proprietà privata dei mezzi di produzione* e della *libera iniziativa economica*, esso crea **una rete di**

servizi e prestazioni (*tutela della salute, diritto all'istruzione, diritto alla casa, assistenza sociale e previdenziale etc.*) finalizzata a garantire il soddisfacimento dei bisogni minimi vitali e un miglioramento della qualità della vita di tutti i cittadini.

Costituzione rigida e Stato costituzionale

Un'altra profonda differenza dello Stato democratico rispetto allo Stato liberale è la presenza di **Costituzioni rigide**, a *garanzia dei diritti fondamentali* e dell'*assetto istituzionale democratico-pluralistico*. Il carattere rigido – che richiede un procedimento *aggravato* per la modifica del testo – si giustifica con il fallimento, in termini proprio di garanzie e tutele, degli *Statuti* e delle Costituzioni liberali a carattere «flessibile», modificabili cioè dalla sola maggioranza di governo con semplici *leggi ordinarie*.

Le vicende dello *Statuto Albertino* e della *Costituzione tedesca*, rimasti entrambi formalmente in vigore durante il fascismo e il nazismo, ma svuotati di contenuto dalle leggi del regime, furono istruttive in questo senso. Così, dopo gli orrori della seconda guerra mondiale, fu chiaro che lo *Stato di diritto*, nella sua versione liberale, restava esposto a derive autoritarie e necessitava di strumenti giuridici più forti per la realizzazione dei propri fini politico-sociali. Esso si trasformò, dunque, in uno **Stato costituzionale**.

Il **carattere rigido** delle Costituzioni impone, per una loro eventuale modifica, il **consenso di una maggioranza più ampia** (*qualificata*) **di quella sufficiente per governare** (*assoluta*). Essendo la Costituzione la legge fondamentale di tutta la collettività, quella che ne esprime e garantisce i valori più profondi, essa non può essere cambiata dalle maggioranze parlamentari, espressione solo di una parte del popolo. È questo il senso del *procedimento aggravato*: la ricerca di un consenso più ampio, che coinvolga anche **le opposizioni**, mira a ricreare il clima «costituente», ovvero di **ampio consenso e di coesione nazionale** in cui tali Costituzioni vedono la luce.

Gli organi di garanzia e il controllo di costituzionalità

Se le Carte costituzionali erano presenti anche negli Stati liberali, sebbene in forma «flessibile», una **novità assoluta** dello Stato democratico e costituzionale è la presenza di organi giuridici di controllo sulla costituzionalità delle leggi: le **Corti costituzionali**. Create sull'esempio della **Corte suprema** degli Stati Uniti, prevista dalla *Costituzione americana del 1787*, tali Corti testimoniano in maniera evidente il **passaggio dallo Stato di diritto allo Stato costituzionale**. Se il primo, infatti, era fondato sulla *supremazia assoluta della Legge*, il secondo impone alle leggi di *rispettare i principi fondamentali contenuti nella Costituzione*, sotto pena di abrogazione. In questo modo il legislatore non è più completamente libero di operare, ma è costretto a muoversi entro *i limiti ideologici, giuridici e politici definiti nella Carta fondamentale*. Il **controllo di costituzionalità**, affidato ad un organo *terzo* rispetto al parlamento e al governo, dunque *imparziale*, sebbene presenti modalità diverse nei singoli ordinamenti, è previsto da tutte le Costituzioni democratiche del secondo dopoguerra e rappresenta una *conquista fondamentale della cultura giuridica contemporanea*.

| 3 | Tra moderno e contemporaneo: lo Stato liberale (o di diritto)

Il grande **merito storico dello Stato liberale** è dunque quello di aver affermato, al termine dei grandi processi rivoluzionari, la necessità di una *limitazione del potere del re attraverso il riconoscimento dei diritti fondamentali degli individui e l'istituzione degli organi preposti a tutelarli*, cioè i **parlamenti**. Coerentemente con questa impostazione lo Stato liberale afferma due altri importanti principi che ne giustificano la definizione di **Stato di diritto**:

- **la soggezione dei pubblici poteri alla supremazia della legge** (in inglese);
- **il principio di legalità**, in base al quale l'agire di tutti i poteri pubblici deve sempre conformarsi a una norma di legge esplicitamente prevista.

L'azione politica del re è dunque controllata, quando non addirittura «orientata» (come nel caso dell'Inghilterra a partire dal *Bill of Rights* del 1689, con il quale si chiude la cd. *Gloriosa Rivoluzione*) dal Parlamento, organo rappresentativo della **Nazione** che, dopo la rivoluzione francese del 1789, diventa la **vera titolare della sovranità**, ponendo fine alla monarchia legata al diritto divino o al principio dinastico.

Date queste premesse, risultano più chiari i **caratteri generali** dello Stato liberale:

- una **nuova concezione della sovranità**, che si sposta dal sovrano alla nazione, cioè al *popolo*, il quale la esercita attraverso i propri rappresentanti;
- la presenza di un **testo costituzionale** (definito *Statuto* o *Costituzione* a seconda se emanato dalla *Corona* o votato in assemblea dal popolo), ovvero di un *atto fondamentale* a garanzia del nuovo assetto istituzionale e dei nuovi diritti dei cittadini;
- l'affermazione del **moderno concetto di rappresentanza politica**, in virtù del quale le *elezioni* – a suffragio comunque molto ristretto – diventano lo strumento principale per la scelta di coloro che dovranno esprimere la **volontà generale** del popolo;
- l'affermazione del *rule of law* (primato della legge) e del *principio di legalità*;
- l'affermazione del **principio della separazione dei poteri**, formulato per la prima volta con chiarezza dal filosofo illuminista Charles Louis de Montesquieu ne *Lo spirito delle leggi* (1748), e in virtù del quale i poteri **legislativo, esecutivo e giudiziario** devono essere esercitati da *organi diversi*. Nel concreto, al *Parlamento* spetta il potere di fare le leggi, al *re* e ai suoi *ministri* il potere di farle eseguire, ai *giudici* il potere di verificare la loro applicazione e di irrogare le pene per i trasgressori;
- la presenza di una **base sociale omogenea**, quella della *borghesia liberale*. Lo Stato liberale viene per questo anche definito Stato «*monoclasse*»;
- il **riconoscimento «costituzionale» dei diritti di libertà**, intesi sia nella loro accezione *positiva*, come diritti civili inalienabili del cittadino, sia come *libertà negative*, cioè come riconoscimento di una sfera privata individuale libera da ogni ingerenza esterna, compresa quella dello Stato. Rientra in questa categoria il *diritto di proprietà*, inteso come «diritto al godimento di un bene», che costituisce il parametro sul quale vengono strutturati gli altri diritti della persona.

Va detto, per finire, che nello Stato liberale tali diritti e libertà non sono appannaggio di tutto il popolo. Una volta consolidato, infatti, esso *ostacola il riconoscimento dei diritti civili e politici alla classi subalterne*. Il suffragio universale maschile e femminile, l'ampliamento dei requisiti per l'elettorato passivo, il riconoscimento del ruolo dei partiti politici e delle associazioni sindacali saranno infatti conquiste dello Stato democratico del Novecento.

Copyright © Simone S.p.A. - P.I. 06939011216 - Gruppo Editoriali Simone